

Regolamento di modifica al regolamento concernente la concessione di contributi per agevolare l'acquisizione di macchinari tramite operazioni bancarie e di *leasing* finanziario, in attuazione dell'articolo 6, comma 49, della legge regionale 23/2002 (Sabatini Friuli Venezia Giulia), emanato con decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2019, n. 175.

Art. 1 modifica al titolo del DPREg 175/2019

Art. 2 modifiche all'articolo 1 del DPREg 175/2019

Art. 3 modifica all'articolo 2 del DPREg 175/2019

Art. 4 modifiche all'articolo 4 del DPREg 175/2019

Art. 5 modifiche all'articolo 5 del DPREg 175/2019

Art. 6 modifiche all'articolo 6 del DPREg 175/2019

Art. 7 sostituzione dell'articolo 7 del DPREg 175/2019

Art. 8 modifiche all'articolo 8 del DPREg 175/2019

Art. 9 modifiche all'articolo 10 del DPREg 175/2019

Art. 10 entrata in vigore

art. 1 modifica al titolo del DPREg 175/2019

1. Nel titolo del decreto del Presidente della Regione 175/2019, la parola: <<macchinari>> è sostituita dalle seguenti: <<macchinari, impianti, attrezzature e beni strumentali di impresa, nonché hardware, software e tecnologie digitali>>.

art. 2 modifiche all'articolo 1 del DPREg 175/2019

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 175/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 6, comma 48, lettera a), della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale

2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) e in conformità dell'articolo 3 bis della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), disciplina i criteri e le modalità per la concessione alle imprese di incentivi nella forma di contributi a fondo perduto per l'acquisizione, tramite operazioni di finanziamento o di *leasing* finanziario, di macchinari, impianti, attrezzature e beni strumentali di impresa, nonché hardware, software e tecnologie digitali, destinati a uso produttivo in sedi situate nel territorio regionale.>>;

b) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera f), dopo la parola: <<*leasing*>> è inserita la seguente: <<finanziario>>;

2) dopo la lettera h), sono inserite le seguenti:

<<h bis) "beni ammissibili": macchinari, impianti, attrezzature e beni strumentali di impresa, nonché hardware, software e tecnologie digitali, destinati a uso produttivo in sedi situate nel territorio regionale, esclusi i beni acquisiti per finalità dimostrative, i beni ceduti in comodato e i beni destinati a essere noleggiati senza operatore;

h ter) "servizi e interventi ammissibili ausiliari": imballaggio, trasporto, montaggio e collaudo dei beni ammissibili, interventi tecnici e strutturali, incluse le opere murarie, necessari all'installazione e al funzionamento di tali beni nonché alla formazione del personale propedeutica all'utilizzo degli stessi;>>;

3) la lettera i) è abrogata.

art. 3 modifica all'articolo 2 del DPREg 175/2019

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 175/2019, le parole: <<nella quale sono da utilizzare i macchinari>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla quale sono destinati per il loro utilizzo i beni ammissibili acquisiti con l'operazione finanziaria in riferimento alla quale è concesso l'incentivo>>.

art. 4 modifiche all'articolo 4 del DPREg 175/2019

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 175/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, dopo le parole: <<previsto al comma 1,>> sono inserite le seguenti: <<oppure nel caso di soggetti beneficiari che non sono in possesso dei requisiti di PMI,>>;

b) al comma 6, prima delle parole: <<Nel caso di soggetti beneficiari non in possesso dei requisiti di PMI ovvero>> sono sostituite dalle seguenti: << Fatto salvo quanto previsto al comma 3, nel caso di soggetti beneficiari non in possesso dei requisiti di PMI oppure,>>.

art. 5 modifiche all'articolo 5 del DPRReg 175/2019

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 175/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la parola: <<macchinari>> è sostituita dalle seguenti: <<beni ammissibili ed eventualmente dei servizi e interventi ammissibili ausiliari>>;

b) al comma 2, la parola: <<macchinari>> è sostituita dalle seguenti: <<beni ammissibili o eventualmente dei servizi e interventi ammissibili ausiliari>> e la parola: <<stessi>> è sostituita dalle seguenti: <<dei beni ammissibili o eventualmente dei servizi e interventi ammissibili ausiliari>>;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. L'iniziativa si intende realizzata quando:

a) nel caso di finanziamento mediante sconto di effetti, sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

- 1) il contratto di acquisto è stato stipulato;
- 2) i beni ammissibili sono stati consegnati nella sede o nell'unità locale di cui all'articolo 2, comma 2, e gli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari sono stati realizzati;
- 3) il costo dei beni ammissibili e degli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari è stato fatturato;
- 4) gli effetti sono stati emessi;
- 5) il netto ricavo dell'operazione di sconto è stato interamente erogato;

b) nel caso di finanziamento bancario, sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

- 1) il contratto di acquisto è stato stipulato;
- 2) i beni ammissibili sono stati consegnati nella sede o nell'unità locale di cui all'articolo 2, comma 2, e gli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari sono stati realizzati;
- 3) il costo dei beni ammissibili e degli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari è stato fatturato e pagato;
- 4) il finanziamento è stato erogato;

c) nel caso di *leasing*, sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

- 1) il contratto di *leasing* è stato stipulato;
- 2) il verbale di consegna dei beni ammissibili nella sede o nell'unità locale di cui all'articolo 2, comma 2, è stato sottoscritto dall'utilizzatore, e gli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari sono stati realizzati.>>.

art. 6 modifiche all'articolo 6 del DPRReg 175/2019

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 175/2019 sono apportate le seguenti

modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Sono ammissibili le operazioni finanziarie finalizzate all'acquisizione di beni ammissibili e degli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari, che coprono almeno il 25 per cento dei costi dei beni ammissibili e degli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari. Il costo dei servizi e degli interventi ammissibili ausiliari è compreso nel limite complessivo del 15 per cento del totale dei costi ammissibili.>>;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. La spesa ammissibile è data dalla quota del costo dei beni ammissibili e degli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari coperta dall'operazione finanziaria ed è compresa tra euro 1.000 e euro 5.000.000. Nel caso in cui il costo dei beni ammissibili e degli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari coperto dall'operazione finanziaria sia superiore a euro 5.000.000, si considera spesa ammissibile ai fini del calcolo dell'incentivo l'importo massimo di euro 5.000.000.>>;

c) il comma 3 è abrogato;

d) al comma 4, dopo le parole: <<relativi all'IVA>> sono inserite le seguenti: <<, salvo questa non costituisca un costo non recuperabile,>>;

e) al comma 6, la parola: <<onnicomprensivo>> è sostituita dalle seguenti: <<annuo nominale (TAN)>>;

f) al comma 7, la parola: <<macchinari>> è sostituita dalle seguenti: <<beni ammissibili>>;

g) al comma 8, le parole: <<macchinari, il costo dei macchinari>> sono sostituite dalle seguenti: <<beni ammissibili e dagli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari, il costo dei beni ammissibili e degli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari>>;

h) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

<<8 bis. Nel caso in cui gli incentivi sono concessi ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014, le spese relative a beni immateriali sono ammissibili alle seguenti condizioni cumulative:

- a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli incentivi;
- b) sono considerati ammortizzabili;
- c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
- d) figurano nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno tre anni.

8 ter. Nel caso in cui gli incentivi sono concessi ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, le spese relative a beni immateriali sono ammissibili alle seguenti condizioni cumulative:

- a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli incentivi;
- b) sono ammortizzabili;
- c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
- d) figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e restano associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni o tre anni nel caso di PMI.

8 quater. Nel caso in cui gli incentivi sono concessi ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, per le grandi imprese, i costi degli attivi immateriali sono ammissibili non oltre il 50 per cento dei costi totali ammissibili.

8 quinquies. Ad eccezione del caso in cui gli incentivi sono concessi a una grande impresa ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, se sono rispettate le seguenti condizioni le acquisizioni di beni ammissibili possono riguardare beni usati:

- a) il venditore rilascia una dichiarazione attestante l'origine dei beni;
- b) il prezzo dei beni usati non è superiore al loro valore di mercato ed è inferiore al costo di beni simili nuovi;
- c) le caratteristiche tecniche dei beni usati sono conformi alle norme e standard pertinenti.

8 sexties. La congruità dei costi concernenti beni usati ammissibili in conformità al comma 8 quinquies è attestata da perizia di stima redatta da esperto indipendente rispetto al soggetto beneficiario scelto dal soggetto richiedente.>>.

art. 7 sostituzione dell'articolo 7 del DPRReg 175/2019

1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 175/2019 è sostituito dal seguente:

<<1. L'incentivo è finalizzato ad agevolare l'acquisizione dei beni ammissibili e degli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari per mezzo delle operazioni finanziarie.

2. L'incentivo è pari al massimo a:

- a) il 10 per cento dell'importo della spesa ammissibile, nel caso in cui la spesa sia pari o inferiore a euro 500.000;
- b) il 7,5 per cento dell'importo della spesa ammissibile, nel caso in cui la spesa sia superiore a euro 500.000 e non superiore a euro 2.500.000;
- c) il 5 per cento dell'importo della spesa ammissibile, nel caso in cui la spesa sia superiore a euro 2.500.000.>>.

art. 8 modifiche all'articolo 8 del DPRReg 175/2019

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 175/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

<<1 bis. In deroga a quanto stabilito al comma 1, nel caso di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013, le domande di attivazione dell'intervento incentivante possono essere presentate dai soggetti beneficiari ai soggetti richiedenti anche dopo l'avvio dell'iniziativa e gli incentivi

possono avere a oggetto spese sostenute a decorrere dall'1 gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda da parte dell'impresa.>>;

b) al comma 2, le parole: <<cui al comma 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<attivazione dell'intervento incentivante>> e dopo le parole: <<dall'avvio dell'iniziativa>> sono inserite le seguenti: <<ovvero, nel caso di cui al comma 1 bis, entro il termine di 12 mesi dalla presentazione della domanda di attivazione dell'intervento incentivante da parte dell'impresa,>>;

c) al comma 11, le parole: <<In conformità all'articolo 33, comma 6, della legge 7/2000,>> sono soppresse;

d) al comma 16, la parola: <<macchinari>> è sostituita dalle seguenti: <<beni ammissibili e degli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari>>.

art. 9 modifiche all'articolo 10 del DPRReg 175/2019

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 175/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera d), la parola: <<macchinari>> è sostituita dalle seguenti: <<beni ammissibili>>;

b) al comma 1, lettera f), le parole: <<del macchinario>> sono sostituite dalle seguenti: <<dei beni ammissibili>>.

art. 10 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE